

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo V - Dei poteri del giudice

Art. 114 Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.